



COMUNE DI CRESSA

REGOLAMENTO

DELLA

**BIBLIOTECA
COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione
del C.C. N. 6 del 20.06.2008
Modificato con deliberazione
del C.C. N. 25 del 26.09.2014**

Art. 1

1. La Biblioteca del Comune di Cressa, istituita con delibera n. 13 del 10.02.1982 a norma della Legge Regionale n. 78 del 19.02.1978, è un servizio comunale avente lo scopo di:
 - a) Diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
 - b) Contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione;
 - c) Stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente;
 - d) Favorire l'attuazione del diritto allo studio;
 - e) Garantire la tutela ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documenti di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale;
 - f) Adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

Art. 2

1. Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo la Biblioteca è dotata di un fondo librario e di altro materiale.

Il fondo librario e l'altro materiale dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tal fine la Biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi per i materiali speciali.

La Biblioteca ospiterà conferenze ed altre manifestazioni culturali, così da configurarsi come centro comunale di cultura.

Art. 3

1. Le spese necessarie per il personale della Biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito intervento del bilancio.

La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art. 4

1. L'uso della Biblioteca è totalmente gratuito per i residenti nel Comune di Cressa e per gli alunni, non residenti, frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria in Cressa.

Per gli altri utenti il Consiglio di Biblioteca provvede alla fissazione di una cauzione.

Art. 5

1. Per l'affidamento dell'incarico di Bibliotecario si provvederà attraverso selezione comparativa a cura del Responsabile del Servizio, secondo le modalità previste nello apposito provvedimento, o attraverso l'affidamento esterno del servizio.

Il funzionamento della Biblioteca deve comunque essere affidato ad un incaricato che offra specifiche garanzie di preparazione culturale e di attitudine alle funzioni.

2. Il funzionamento della Biblioteca può essere affidato ad uno o più volontari che, seguendo le direttive del Consiglio di Biblioteca, provvedano ad assicurare l'apertura e il servizio di consultazione e prestiti libri, l'individuazione dei titoli per l'acquisto, la catalogazione dei testi, nonché le ulteriori iniziative concertate con il Consiglio di Biblioteca.

Art. 6

1. Il Bibliotecario o il Volontario/i Volontari:

- a) è responsabile/sono responsabili del buon funzionamento della Biblioteca, cura l'aggiornamento e l'ordinamento delle raccolte, la catalogazione e la tenuta dei registri e degli inventari;
- b) è consegnatario/sono consegnatari dei volumi, del materiale audiovisivo, dell'altro materiale documentario, di eventuali oggetti di carattere storico e artistico, degli arredi, dei locali e vigila sulla conservazione ed il buon uso dei medesimi;
- c) dà/danno attuazione al programma di attività culturali, anche nell'ambito del sistema bibliotecario, approvato dal Consiglio Comunale;
- d) tiene/tengono i contatti con l'Amministrazione Comunale, con gli Enti che operano nell'ambito del Comune in campo culturale ed in particolare con le scuole;
- e) si mantiene/si mantengono in costante contatto con gli Uffici Regionali competenti e con la direzione del sistema bibliotecario di appartenenza;
- f) fa osservare/fanno osservare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 7

1. Alla Biblioteca è preposto un Consiglio di cui fanno parte, oltre al Bibliotecario:

- n. 3 membri rappresentanti il Consiglio Comunale, di cui n. 2 per la maggioranza e n. 1 per la minoranza;
- n. 3 membri rappresentanti gli utenti;
- n. 3 rappresentanti il mondo scolastico, limitatamente alla scuola Primaria (Elementare) e alla Scuola Superiore di 1^a Grado (Scuola Media inferiore) e Scuola Superiore di 2^a grado (Scuola Media Superiore);

Alle riunioni può partecipare, se invitato, il Direttore del sistema o un suo rappresentante.

Qualora le funzioni di bibliotecario siano svolte da uno o più volontari, gli stessi partecipano alle riunioni del Consiglio di Biblioteca.

Art. 8

1. Il Consiglio di Biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice tra i suoi membri, escluso il Bibliotecario, il Volontario / i Volontari, il Presidente.

Il Consiglio di Biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed invia straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

1. Il Consiglio di Biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sul funzionamento della Biblioteca;
- b) propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale, nonché i criteri di utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali o di altri Enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento;
- c) presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della Biblioteca, in base all'articolo 6 della Legge Regionale n. 78 del 19.12.1978;
- d) presenta eventualmente al Consiglio Comunale, due volte all'anno, entro il 15 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'articolo 6 della Legge Regionale n. 58 del 28.08.1978;
- e) fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale;

- f) propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche ed aggiornamenti al Regolamento;
- g) decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'Ufficio Regionale competente;
- h) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti a favore della Biblioteca;
- i) nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.

Art. 10

1. La Biblioteca dovrà rimanere aperta non meno di due giorni alla settimana per un totale minimo di sei ore settimanali, tenendo conto delle esigenze di tutte le categorie della popolazione.

Art. 11

1. L'accesso alla Biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve alcune cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro o di pregio, oltre ad un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.
E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico.

Art. 12

1. In via di massima sono esclusi dal prestito i vocabolari, le enciclopedie, i trattati generali di consultazione, i libri di storia dell'arte illustrati, i fascicoli delle riviste in corso.

Art. 13

1. Di regola non vengono concessi in prestito più di un volume per volta.
In base a criteri di opportunità il Bibliotecario, il Volontario /i Volontari ha/hanno la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 14

1. La durata del prestito di regola è determinata in trenta giorni.

E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 15

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal Bibliotecario.

Art. 16

1. Il materiale della Biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

2. In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore veniale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Bibliotecario.

3. L'utente che si sia reso responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca. Il Consiglio di Biblioteca deciderà sulla durata della esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e all'integrità dell'istituto.

Art. 17

1. Di norma i ragazzi inferiori ai 14 anni consultano e prendono in prestito i volumi della loro sezione.